

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.**

Via Bitetto n. 2, - 70020 – Cassano delle Murge (Ba)

Tel. 0803467511 - Fax. 080776369

info@bcccassanomurge.it - info@pec.bcccassanomurge.it - www.bcccassanomurge.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 95122

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4437- cod. ABI 08460

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172325

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto All'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa**, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente**

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Qualifica _____

Si precisa che l'offerta fuori sede non comporta per il Cliente il riconoscimento di costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **pegno** è una garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, titoli di credito, crediti o strumenti finanziari- con la quale il cliente (debitore della banca) o un altro soggetto assicura alla banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il contratto di pegno può avere ad oggetto:

- saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo;
- certificato di deposito bancario al portatore;
- certificati di deposito bancario nominativi;
- Gestioni Patrimoniali;
- crediti verso terzi;
- altri titoli e valori.

La garanzia si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

Le somme, i certificati di deposito, i crediti o i titoli sono costituiti in pegno a favore della banca, in garanzia del credito e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle fiscali, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.

Principali rischi

Il principale rischio per il datore di pegno consiste nel mancato pagamento del credito assistito dalla garanzia. Infatti, in

caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la banca procederà alla vendita, con il dovuto preavviso, del bene dato in garanzia o, nei casi pattuiti, direttamente alla compensazione ex art. 1851 c.c. (es. pegno di saldo di c/c o di deposito a risparmio).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Commissione per gestione delle garanzie ed in caso di ciascun rinnovo delle stesse	€ 10,00
Commissione per il rilascio copia contrattuale idonea per la stipula	€ 0,00
Rimborso spese per ciascun invio comunicazioni di cui all'art. 119 TUB con le modalità indicate dal cliente in contratto:	
• in forma cartacea a mezzo posta semplice	€ 0,70
• on line, ossia con modalità telematica	€ 0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
Altre comunicazioni alla clientela e/o per conto della stessa:	
• con lettera semplice	€ 5,00
• con lettera raccomandata	€ 8,00
• con assicurata convenzionale	€ 10,00
• con telegramma	€ 10,00
• telefonica (su fisso)	€ 2,00
• telefonica (su mobile)	€ 6,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 10 giorni.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.

Ufficio Reclami

Via Via Bitetto n. 2 - 70020 - Cassano delle Murge (Bari)

Fax: 080/776369

e-mail: ufficioreclami@bccassanomurge.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia

LEGENDA

Garante:	Soggetto che rilascia garanzia in favore della banca
Strumenti finanziari:	Strumenti elencati dall'art 1 comma 2 del T.U.F. quali ad esempio: azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di organismi di investimento collettivo, ecc..
Diritto di opzione:	È il diritto spettante all'azionista di sottoscrivere nuove azioni in sede di aumento del capitale sociale
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Datore di pegno	Il debitore o altro soggetto diverso che costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte